

CONTRATTO DI SUBAPPALTO

(Condizionato dalla futura autorizzazione)

La Ditta **BAGNOLI ANTONIO**, con sede a San Biase Campobasso Via Borgo Croce, 4 Partita Iva 00101640704, nella persona del suo titolare Sig. Antonio Bagnoli, C.F.: BGNNTN49P24H782F e ivi residente in appresso per brevità denominata "*Committente*"

&

La Ditta "**ECODEPURA SRL.**", con sede a Castel di Sangro (AQ) Via Sangro, 2b, - Partita Iva 01415850666 nella persona del proprio Amministratore Unico, Sig. Giuliano Omar nato a Castel di Sangro (AQ) l' 23.08.1969 e residente a Alfedena (AQ) In Via Principe Di Napoli, in appresso per brevità denominata "*Impresa*".

PREMESSO

- che la Committente è aggiudicataria dei: "**ATTIVITA', AZIONI ED INTERVENTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELLA RETE IDRICA COMUNALE**" COMUNE DI PESCOENNATARO
- che si rende necessario, come già anticipato nella documentazione di gara, al fine di una razionale organizzazione delle opere commissionate, subappaltare parte di esse ad idoneo appaltatore e precisamente quelle ricomprese nella categoria prevalente OG6 "**REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI POSA DI PEZZI SPECIALI NEI POZZETTI PRINCIPALI E SECONDARI, ASSISTENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE RETE IDRICA**", fino ad una percentuale massima del 10% e quindi, al netto del ribasso di offerta e compreso gli oneri per la sicurezza, per l'importo di €. **19.500,00**
- che l'Impresa si è dichiarata specializzata nella realizzazione di detti lavori, quindi, disposta ad assumere in subappalto l'esecuzione di dette opere e che all'uopo dichiara:
- di essere iscritta presso la C.C.I.A.A. di Campobasso con codice fiscale e numero d'iscrizione **01415850666** del Registro delle Imprese di L'Aquila;
- di essere in possesso dei requisiti di carattere generale e speciale (artt. 17 e 18 del DPR 34/2000) e di quanto altro necessario per assumere gli obblighi inerenti al presente contratto;
- di disporre di capitali, d'idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant'altro necessario all'esecuzione dei lavori affidati con il presente Contratto per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere subappaltate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere intestataria delle seguenti posizioni presso:
 - l'INAIL: sede di L'Aquila al n. 4026759
 - l'INPS: sede di Sulmona al n. 3803701415
- di essere in regola con gli adempimenti assicurativi in ordine agli obblighi assistenziali, previdenziali ed antinfortunistici per il personale dipendente;
- di aver preso visione del Progetto, del Capitolato Speciale, del connesso Cronoprogramma e relativi allegati regolanti i rapporti tra "Committente ed "Ente Appaltante" che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di subappalto ed ai quali occorre far riferimento in ogni ipotesi di controversia. Resta peraltro inteso che in caso di contrasto tra le norme dei predetti documenti e quelle del presente Contratto valgono quelle sancite da quest'ultimo;

per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori; documenti che l'Impresa dichiara espressamente di ben conoscere ed accettare e che pertanto si intendono allegati al presente contratto e di esso formano parte integrante.

La redazione di un eventuale piano di lavoro, su richiesta del direttore dei lavori e/o dell'Ente Appaltante dovrà essere redatto a cura dell'impresa sub-appaltatrice e autorizzata dal Committente.

ART.4 OSSERVANZA NORME REGOLANTI L'APPALTO PRINCIPALE

In esecuzione di quanto dichiarato in premessa l'Impresa accetta incondizionatamente tutti i documenti tecnici e/o amministrativi che regolano l'esecuzione dei lavori tra la Committente e l'Ente Appaltante, con particolare riferimento ai seguenti documenti che, anche se non allegati, formano parte integrante del presente Contratto, negli aspetti da quest'ultimo non diversamente regolati:

- il capitolato speciale d'appalto;
- le relazioni generali e specialistiche di progetto
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari offerti
- i piani di sicurezza;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 554/1999.

L'Impresa con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna ad osservare e a permettere alla Committente di osservare le norme dettate da tutti i suddetti documenti tecnici ed amministrativi che dichiara di ben conoscere ed accettare, obbligandosi quindi ad assumere nei confronti della Committente ogni onere ed incombenza posti a carico di quest'ultima dalle norme di legge e da quelle del Capitolato Speciale d'Appalto e dei connessi allegati, relativamente all'esecuzione dei lavori oggetto del presente Contratto.

ART. 5 PRESTAZIONI ED ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono totalmente a carico dell'Impresa gli oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività connessi con i lavori affidati e necessari per la perfetta esecuzione. Tali oneri, costi, prestazioni, doveri ed attività sono da intendersi integralmente remunerati, qualsiasi sia la loro entità, con i prezzi di cui al successivo art.9.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, sono espressamente a carico dell'Impresa, oltre a quanto previsto in forza del presente contratto, le seguenti prestazioni ed oneri:

1. l'impiego di manodopera specializzata e comunque adeguatamente informata e formata ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in numero adeguato alle necessità del lavoro ed ai relativi tempi di esecuzione;
2. la direzione tecnica e l'assistenza a tutto il proprio personale;
3. l'osservanza della disciplina di cantiere;
4. gli impianti e l'organizzazione di cantiere, l'impiego di macchinari ed attrezzature in perfetta efficienza e rispondenti alle norme antinfortunistiche, in numero e capacità adeguate alle necessità del lavoro ed ai relativi tempi esecutivi;
5. i materiali di consumo, i carburanti, i lubrificanti e quant'altro occorrente in quantità e qualità tali da garantire il regolare svolgimento dei lavori nei tempi previsti;
6. la progettazione dei dettagli esecutivi che dovrà essere approvata preventivamente dalla Committente;

assolvendo nei confronti degli Enti Previdenziali, Assicurativi e della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dai citati Contratti Collettivi;

- e) ad ammettere in cantiere soltanto i lavoratori propri dipendenti muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge;
- f) di provvedere al trasferimento ed ogni eventuale viaggio del personale, dei macchinari, delle attrezzature e di quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori sub affidati, di provvedere alla loro installazione e smontaggio nonché alla rimozione dell'impianto del cantiere;
- g) mettere a disposizione la manodopera specializzata e comune compresi tutti gli oneri da ciò derivanti;
- h) comunicare per iscritto alla Committente prima dell'inizio dei lavori ed a ogni successiva variazione i nominativi del proprio Direttore Tecnico e del responsabile di cantiere se diverso;
- i) garantire la presenza costante sul cantiere del proprio responsabile di cantiere
- l) provvedere alla fornitura di tutti i mezzi necessari alla esecuzione dei lavori sub affidati;
- m) rispondere dei danni provocati a terzi ed a proprietà di terzi ;
- n) curare che il proprio lavoro sia organizzato in modo da non generare intralci od interferenze con altri lavori eventualmente in corso nel cantiere interessato dal presente subappalto;
- o) consegnare al Committente tutte le necessarie certificazioni previste per Legge sia per quanto riguarda la fase esecutiva, di controllo e di collaudo.
- p) sostenere tutte le spese per l'osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché gli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque potessero far capo all'Impresa per l'organizzazione, in condizioni di autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici e amministrativi per dare compiuti a regola d'arte i lavori oggetto del presente contratto.

ART. 7 ONERI A CARICO DELLA COMMITTENTE

Sono a carico della Committente solo ed esclusivamente le attività di seguito esaurientemente elencate:

- tutti gli oneri posti a suo carico per quanto concerne il coordinamento del proprio piano operativo di sicurezza con quello redatto dall'impresa;
- Tutti i disegni costruttivi e le indicazioni richieste per l'esecuzione dei lavori;
- I permessi per l'esecuzione dei lavori relativi fermo restando in capo all'impresa la verifica preventiva a qualsiasi lavorazione circa la piena rispondenza delle autorizzazioni ai lavori previsti;
- IVA come per Legge;

ART.8 IMPORTO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo viene determinato tra le Parti a misura nella somma massima di **€. 19.500.00 (Euro diciannovemilacinquecento/00)** compreso quota parte degli oneri relativi alla sicurezza.

Le opere del presente appalto non sono soggette a revisione prezzi.

L'Impresa è tenuta a comunicare diligentemente e tempestivamente al Committente eventi, circostanze e quant'altro si renda necessario evidenziare alla Stazione appaltante relativamente ai lavori o alle eventuali forniture poste in essere. In particolare l'Impresa si impegna a comunicare con un congruo preavviso (almeno 15 giorni dalla redazione degli atti contabili) alla Committente le riserve o le maggiori pretese di sua pertinenza in modo da consentire l'inserimento negli atti contabili e negli altri atti previsti dalla Legge, senza intercorrere in decadenza; in difetto l'impresa non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti della Committente. Quest'ultima si impegna e si obbliga ad apporre riserva negli atti contabili o comunque a formulare la relativa contestazione

1. L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della Committente nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente COMUNE DI PESCOPENNATARO, identificato con il CIG n.6525408906 / CUP n. I64H14000320002, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, art. 4 "Controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali", art. 5 "Identificazione degli addetti nei cantieri" e art. 6 "Sanzioni"
2. L'impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della Committente si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente COMUNE DI PESCOPENNATARO della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, sotto pena di nullità assoluta del presente contratto. Costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto qualsiasi caso in cui le transazioni relative all'appalto fossero eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A..
3. L'impresa si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente COMUNE DI PESCOPENNATARO .

ART. 12 PAGAMENTI

Il pagamento dei lavori viene di accordo stabilito ed accettato come disciplinato dal CSA reggente i rapporti tra la Committente e l'Ente Appaltante nel quale alla Committente si intende integralmente sostituito l'Impresa.

La contabilizzazione verrà redatta in base alle misurazioni eseguite in contraddittorio ed in applicazione dei prezzi unitari di cui al precedente art. 9 del presente contratto e comunque nella misura massima riconosciuta dalla DL nella contabilità principale.

Le fatture emesse dall'Impresa saranno liquidate secondo le seguenti modalità e termini:

a mezzo bonifico e/o assegno bancario entro 10 giorni dalla data dell'effettivo incasso da parte del Committente; Contestualmente ad ogni singolo pagamento in suo favore l'impresa dovrà provvedere a quietanzare le fatture cui si riferisce il pagamento stesso sì da consentire alla Committente di assolvere all'obbligo di trasmissione all'Ente Appaltante .

Resta altresì stabilito tra le Parti che eventuali ritardi nei pagamenti rispetto ai termini sopra indicati ove non dipendenti dalla Committente, non daranno diritto all'Impresa, né costituiranno per la medesima giustificato motivo o giusta causa per ritardare o sospendere o interrompere l'esecuzione dei lavori ad essa affidati, che comunque dovranno essere realizzati.

Nell'ipotesi di ritardo nei pagamenti dipendente dalla Committente, questo produrrà interessi al tasso legale a condizione che l'Impresa abbia adempiuto agli obblighi di legge e contrattuali.

Considerato poi che il Committente risponde in solido con il subappaltatore in merito al:

- a) Pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo 276/03 s.m.i.;
- b) Pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS, INAIL) nei confronti dei lavoratori, ex art. 29, Decreto Legislativo 276/03 s.m.i., ed art. 35 punti 28-35, Decreto legge n. 223/2006;
- c) Versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art.35 punti 28-35, Decreto legge n. 223/2006;

Si conviene che il pagamento del corrispettivo da parte del Committente all'impresa secondo le scadenze sopra indicate è subordinato all'acquisizione dei seguenti documenti che restano quale onere esclusivo a carico dell'impresa:

1. regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola o documento equipollente;
2. regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere dei lavoratori;

ART. 16 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà la consegna degli stessi da parte dell'Ente Appaltante al Committente.

ART. 17 TEMPI DI ESECUZIONE E PROGRAMMA LAVORI

L'inizio dei lavori dovrà avvenire congiuntamente alla consegna dei lavori da parte dell'Ente Appaltante.

Qualora l'Impresa non si presenti nel giorno indicato la Committente le assegnerà un nuovo termine con preavviso scritto attraverso i canali più rapidi (telex, fax, e-mail...) non inferiore a tre giorni.

Qualora anche alla nuova data stabilita l'Impresa non si presentasse, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto.

L'Impresa si impegna a completare le opere entro la scadenza prevista dal contratto d'appalto dell'Ente Pubblico secondo quanto indicato nel programma lavori che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Contratto e ad esso l'Impresa dovrà scrupolosamente attenersi assumendosi ogni responsabilità in merito ad eventuali ritardi.

In riferimento al tempo utile per dare ultimati i lavori si precisa che dovrà essere rispettato il crono programma.

L'Impresa, per il tempo che impiegasse nella esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali – salvo il caso di ritardo a lui non imputabile – dovrà corrispondere una penale pari a quella stabilita dal capitolato Speciale di Appalto, per ogni giorno naturale e consecutivo al ritardo; resta salva in capo al Committente la possibilità di richiedere il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa dei ritardi imputabili all'impresa.

La Committente si riserva il diritto di provvedere, in qualsiasi momento, al controllo sull'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del codice Civile e di fissare, qualora fosse riscontrato un ritardo sul programma concordato, un termine entro il quale il Subappaltatore dovrà procedere all'esecuzione delle opere indicate.

Resta altresì espressamente inteso che qualora il ritardo accumulato dall'Impresa determini una penale superiore al 10% dell'importo contrattuale di cui all'art.3, il presente contratto si intenderà risolto ipso jure previa semplice comunicazione a mezzo raccomandata.

In tal caso, fatta salva da parte della Committente l'azione per il riconoscimento dei maggiori oneri sostenuti a causa dell'inadempimento dell'Impresa, quest'ultima dovrà procedere entro il termine perentorio di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo precedente a liberare il cantiere procedendo congiuntamente alla redazione dello stato di consistenza.

In caso di mancata collaborazione e/o presenza del subappaltatore l'impresa procederà alla redazione dello stato di consistenza con l'ausilio di due testimoni .

ART. 18 VERIFICA DEI LAVORI

La Committente si riserva anche con riferimento al precedente art. 14, il diritto di controllare in qualsiasi momento l'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Cod. Civ. e di fissare congruo termine per il recupero dell'eventuale ritardo dell'Impresa, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il puntuale adempimento di quanto previsto nell'unito programma lavori o la qualità delle opere ove le stesse non risultassero corrispondenti alle obbligazioni contrattuali assunte.

La verifica finale dei lavori eseguiti sarà effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla loro ultimazione previa regolare comunicazione scritta da parte dell'Impresa.

L'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare verranno comunicati all'Impresa stessa in forma scritta con invito ad eliminarli entro un breve termine prefissato al momento della redazione del verbale di ultimazione

ART. 22 VARIAZIONI DEL CONTRATTO DI APPALTO

Tutte le variazioni debbono essere ordinate per iscritto dalla Committente.

L'Impresa non può introdurre variazioni ovvero addizioni alle previsioni contrattuali in aderenza a quanto ordinato per iscritto dalla Committente. L'impresa ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dalla Committente, in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o alle modalità di esecuzione impartite dall'Ente Appaltante.

ART. 23 PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI E IGIENE DELL'AMBIENTE DI LAVORO

L'impresa dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giusta le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa esclusa ogni interferenza da parte del Committente.

In particolare dovrà predisporre e trasmettere alla Committente - prima dell'inizio dei lavori sulla scorta del piano di sicurezza e del piano operativo redatto dal committente ed esaminati dall'impresa il proprio piano operativo di sicurezza.

Parimenti l'Impresa deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dal Committente compresi quelli relativi alle opere provvisorie ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.

La Committente è indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro, che farà capo, quindi, alla sola Impresa in quanto assuntrice di un lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specifiche capacità.

Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, l'Impresa darà infine attuazione, per la parte di propria competenza, alle vigenti norme di legge, nonché ai contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali anche al fine del corretto conferimento dei rifiuti

ART. 24 OBBLIGO DI RILASCIO DEL CANTIERE

Sia nel caso di comunicata risoluzione o recesso del contratto da parte della Committente ai sensi dell'art. 25 o 26 del presente contratto, sia in ogni caso di sorta o insorgenza di controversia fra le parti, l'Impresa rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria cautelare o di provvedimenti d'urgenza o di eccezioni che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell'area ove debba svolgersi l'attività inerente al presente Contratto di Subappalto.

ART. 25 DANNI E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Impresa assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico della stessa la responsabilità prevista dall'art. 1669 del C.C.

La responsabilità dell'Impresa per eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione è esclusa solo se sia provato che i danni medesimi dipendono da cause imputabili alla Committente, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche in situazione di sospensione temporanea delle attività. L'Impresa dovrà essere in grado in ogni circostanza di provare e aver adottato ogni cautela necessaria per evitare l'evento dannoso.

ART. 31 RINVIO AL CODICE CIVILE

Per quanto non è espressamente previsto e derogato dal presente contratto si subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge applicabili.

ART. 32 ALLEGATI

Anche se non materialmente allegati al presente contratto di subappalto ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle Parti i seguenti elaborati:

- il capitolato speciale d'appalto;
- le relazioni generali e specialistiche di progetto
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari
- il piano di sicurezza;
- il cronoprogramma ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 554/1999.

Il presente atto è stato predisposto da entrambe le parti, che letto ed approvato, lo sottoscrivono.

San Biase,

IL COMMITENTE
IMPRESA BAGNOLI ANTONIO
Via Borgo Vecchio, 4
86020 San Biase (CB)
Part. IVA 0101640704

L'IMPRESA

L'impresa dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ. di approvare espressamente, dopo averle rilette singolarmente, le disposizioni contenute negli articoli tutti compresi contemplati nel presente contratto ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29.

San Biase,

L'IMPRESA

COMUNE DI PESCOPENNATARO
Provincia di ISERNIA



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Giovanni CARNEVALI